

	<p><b>COMUNE DI PALADINA</b> PROVINCIA DI BERGAMO UFFICIO POLIZIA LOCALE Piazza V. Veneto n. 1 - Paladina (BG) Tel. 035/6313008 - 009 Fax 035/6313031</p>	   
---	---	---

Allegato alla deliberazione consiliare n. 20 del 16/07/2015

Regolamento per l'organizzazione e lo svolgimento del

# Mercato Agricolo

“Al Km bi-0”

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N. 20 DEL 16 LUGLIO 2015

UBICAZIONE: VIA D. ALPINI

	<p><b>COMUNE DI PALADINA</b>  <b>PROVINCIA DI BERGAMO</b>  <b>UFFICIO POLIZIA LOCALE</b>  <b>Piazza V. Veneto n. 1 - Paladina (BG)</b>  <b>Tel. 035/6313008 - 009 Fax 035/6313031</b></p>	

## **PREMESSE**

Il MERCATO AGRICOLO “Al Km bi-0” è un mercato riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli. Nasce nell'ottica della promozione delle relazioni tra i cittadini, la trasparenza e l'equità della vendita dei prodotti agricoli e della promozione di modelli di sviluppo sostenibile, con iniziative per favorire l'incontro tra domanda e offerta di prodotti agro-alimentari tradizionali e di qualità.

Dopo un periodo sperimentale disciplinato con Autorizzazione n. 3/2014 in scadenza al 31/07/2015, con il patrocinio del Comune e l'utilizzo gratuito dell'area come da deliberazioni della Giunta Comunale nn. 21/2014, 52/2014, 6/2015, 56/2015 e 73/2015 considerato il riscontro positivo da parte dell'utenza, si propone l'istituzione del mercato agricolo approvando un regolamento, con l'obiettivo di fornire a produttori e consumatori un'opportunità per accorciare la filiera d'acquisto, riducendone i passaggi intermedi, offrendo al produttore locale nuove opportunità di vendita e rendendo direttamente percepibile al consumatore la qualità dei prodotti locali.

Con la vendita di prodotti a «chilometro zero» l'inquinamento si può combattere anche a tavola, perché scegliendo prodotti locali di qualità invece di quelli che viaggiano per centinaia di chilometri, oltre a sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine locale valorizzando le attività agricole, si riduce l'inquinamento legato ai trasporti.

L'iniziativa ha l'intento di promuovere nei confronti del cittadino i prodotti tipici di qualità, con particolare attenzione a quelli stagionali che non sempre sono valorizzati nella distribuzione alimentare e poiché l'attività di vendita degli imprenditori agricoli è legata alla “stagionalità” dei prodotti posti in vendita, si ritiene opportuno consentire ad ogni singolo operatore di poter partecipare al mercato, anche con cadenza non settimanale, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.



**COMUNE DI PALADINA**  
**PROVINCIA DI BERGAMO**  
**UFFICIO POLIZIA LOCALE**  
**Piazza V. Veneto n. 1 - Paladina (BG)**  
**Tel. 035/6313008 - 009 Fax 035/6313031**



## **Articolo 1 – Oggetto e finalità**

1. Il presente regolamento istituisce e disciplina l'organizzazione e lo svolgimento del mercato degli imprenditori agricoli a vendita diretta o *Mercato Agricolo comunale*, a norma dell'art. 1 comma 2 del DM 20 novembre 2007.
2. Il Mercato Agricolo ha la finalità di consentire agli imprenditori agricoli locali e ad altri soggetti come meglio definiti al successivo art. 4, attraverso la vendita diretta, di soddisfare la domanda dei consumatori anche di prodotti agricoli con un diretto legame con il territorio di produzione e di prodotti biologici.

## **Articolo 2 – Normativa**

1. Il Mercato Agricolo è disciplinato dal presente e dalla normativa nazionale e regionale dedicata alla vendita diretta al pubblico da parte degli imprenditori agricoli.
2. L'esercizio della vendita diretta nell'ambito del Mercato Agricolo non è assoggettata alla disciplina del commercio. Pertanto non trovano applicazione il decreto legislativo 114/1998 e la legge regionale 6/2010 ed ogni altra legge nazionale o regionale, che disciplini il commercio.

<sup>1</sup> La disciplina di riferimento, durante la stesura del presente, è fissata da: DM 20 novembre 2007 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; art. 4 del decreto legislativo 228/2001; art. 1 comma 1065 della legge 296/2006.

<sup>2</sup> Previsione dell'art. 3 co. 2 del DM 20 novembre 2007.

## **Articolo 3 – Svolgimento del mercato**

1. Il Mercato Agricolo "Al KM bi-0" si tiene in Via D. Alpini nell'area antistante il Centro Sportivo Comunale con cadenza settimanale e nella giornata di SABATO, negli orari seguenti:

Attività di vendita diretta	dalle 8.30 alle 12.30
Allestimento	dalle 7.30
Sgombero	entro le 13.30

2. Il Mercato Agricolo è organizzato in n. 7 posteggi delle dimensioni riportate nella planimetria allegata.
3. In ciascun posteggio, l'imprenditore agricolo colloca banco e gazebo per l'esposizione dei propri prodotti. I gazebo rispettano le prescrizioni su dimensioni, materiali, colori (telaio e coperture) stabiliti dall'ufficio commercio.
4. La giunta comunale, con propria deliberazione, può modificare la sede del mercato, il giorno e gli orari di svolgimento, il numero dei posteggi.

## **Articolo 4 – Requisiti di partecipazione**

1. Possono partecipare al Mercato Agricolo gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 580/1993 che siano in possesso dei requisiti seguenti:
  - a) l'azienda agricola ha sede legale nel territorio del comune, ovvero in uno dei comuni limitrofi o in comuni ubicati entro il raggio di 50 Km;
  - b) l'azienda pratica la vendita diretta di prodotti agricoli coltivati, allevati, trasformati dall'azienda stessa o dall'azienda di eventuali soci imprenditori agricoli;
  - c) possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 comma 6 del decreto legislativo 228/2001.

	<p><b>COMUNE DI PALADINA</b>  <b>PROVINCIA DI BERGAMO</b>  <b>UFFICIO POLIZIA LOCALE</b>  <b>Piazza V. Veneto n. 1 - Paladina (BG)</b>  <b>Tel. 035/6313008 - 009 Fax 035/6313031</b></p>	

<sup>3</sup> Art. 4 comma 6 del d.lgs. 228/2001: “Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna”.

2. Nel mercato agricolo possono essere posti in vendita esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice. Nel rispetto delle norme CEE sulla qualità dei prodotti dovrà essere data visibilità ai prodotti insigniti di marchi di qualità aziendali o generici, quali “IGP, DOP, DOC, DOCG”, etc... Devono essere posti in vendita solo prodotti agricoli provenienti dalla propria Azienda, i cui terreni rientrano nel territorio indicato dal presente regolamento, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione. Nel caso di prodotti trasformati, gli ingredienti utilizzati per la preparazione, dovranno essere prevalentemente di origine aziendale. Nel caso in cui la produzione e/o trasformazione non avvenga in azienda si dovrà dimostrare, attraverso apposita documentazione, l'origine della materia prima o del prodotto.

3. All'interno del mercato è altresì ammessa (in quanto coerente con la finalità di questa iniziativa, volta a valorizzare e promuovere le produzioni tipiche del territorio con particolare riferimento alle produzioni biologiche), la partecipazione di aziende produttrici di pane e prodotti freschi di panetteria, purchè confezionati utilizzando farine biologiche o provenienti da coltivazioni del territorio e lievito madre o naturale che garantisce un prodotto di elevato livello qualitativo.

4. All'interno del mercato agricolo possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative, legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio di riferimento, anche attraverso sinergie e scambi con altri mercati autorizzati. Per tali attività dovrà essere preventivamente presentata richiesta scritta all'Amministrazione comunale.

## **Articolo 5 – Domande di concessione del posteggio**

1. Previo avviso pubblico, le domande per il rilascio della concessione, devono essere presentate semestralmente o annualmente:

a. nel primo caso, entro il 31 maggio e il 30 novembre, indirizzate all'ufficio commercio del Comune o al soggetto gestore, a seconda che la gestione sia in capo al primo o al secondo.

b. nel secondo caso entro il 30 novembre, indirizzate all'ufficio commercio del Comune o al soggetto gestore, a seconda che la gestione sia in capo al primo o al secondo.

2. Le domande devono essere presentate utilizzando esclusivamente il modello allegato all'avviso pubblico.

3. Gli imprenditori agricoli, attraverso le domande di cui ai commi precedenti, assolvono all'obbligo di “comunicazione” previsto dall'art. 4 comma 4 del decreto legislativo 228/2001.

4. La presentazione oltre i suddetti termini rende irricevibile la domanda. L'irricevibilità della domanda è comunicata immediatamente all'interessato.

5. Nel caso in cui il mercato sia gestito direttamente dal Comune, il Settore Comunale competente procede semestralmente o annualmente ad approvare e pubblicare l'avviso pubblico in cui saranno contenuti le modalità e i termini entro i quali presentare le domande, i criteri aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel successivo articolo per la formulazione della graduatoria. Nel caso in cui il mercato sia gestito da un soggetto gestore, lo stesso, dopo aver condiviso in sede di Comitato di coordinamento/Commissione, i criteri aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel successivo articolo per la formulazione della graduatoria, procede a pubblicare semestralmente o annualmente l'avviso in

	<p><b>COMUNE DI PALADINA</b>  <b>PROVINCIA DI BERGAMO</b>  <b>UFFICIO POLIZIA LOCALE</b>  <b>Piazza V. Veneto n. 1 - Paladina (BG)</b>  <b>Tel. 035/6313008 - 009 Fax 035/6313031</b></p>	

cui saranno contenuti le modalità, i termini entro i quali presentare le domande e i predetti criteri aggiuntivi.

6. In via transitoria, per il primo anno di istituzione del mercato, le domande devono essere presentate al Comune entro 60 giorni dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del presente regolamento.

### **Articolo 6 – Formulazione della graduatoria**

1. Le domande considerate ammissibili partecipano alla formulazione delle graduatorie a validità semestrale o annuale, una per ogni settore dei prodotti posti in vendita di cui all'articolo 7, per ogni sede mercatale, applicando i seguenti criteri:

- a. Maggiore numero di presenze maturate nel mercato nel periodo prescritto nell'avviso pubblico, documentabili dall'interessato e formalmente riscontrate;
- b. Maggiore anzianità di attività nel mercato, da intendersi come periodo intercorso dalla prima autorizzazione alla partecipazione al mercato, incluso il periodo sperimentale;
- c. Ulteriori criteri aggiuntivi di priorità rispetto alle due precedenti lettere, possono essere previsti ai sensi del comma 5 del precedente articolo, previa condivisione degli stessi con il Comitato di coordinamento/Commissione;
- d. Eventuali criteri aggiuntivi possono essere previsti nell'avviso pubblico del Comune di cui al precedente articolo, in caso di gestione diretta, o essere determinati dal Comitato di coordinamento e applicati dal soggetto gestore, nel caso di affidamento della gestione del mercato;
- e. In caso di parità, si procede ad effettuare un sorteggio tra gli operatori, in presenza degli stessi interessati.

2. Nel caso in cui il mercato sia gestito direttamente dal Comune, il Settore Comunale competente fa l'istruttoria delle domande, redige e approva la graduatoria a validità semestrale o annuale; nel caso in cui il mercato sia gestito da un soggetto gestore, lo stesso raccoglie e verifica le domande, redigendo la graduatoria a validità semestrale o annuale che deve essere trasmessa al Comune per la conseguente validazione.

3. Le graduatorie hanno validità semestrale o annuale.

4. Qualora le domande di autorizzazione alla partecipazione siano superiori al numero degli spazi disponibili, la partecipazione degli imprenditori avviene in base alla graduatoria.

5. L'ammissione in graduatoria costituisce autorizzazione alla partecipazione al mercato, ma non costituisce assegnazione di spazio di vendita, di cui all'articolo 7.

6. Le graduatorie sono rese pubbliche dal Comune entro 10 giorni dalla validazione delle stesse tramite affissione all'Albo Pretorio e hanno validità per l'intero semestre o anno successivo.

### **Articolo 7 - Assegnazione degli spazi per la vendita**

1. Nel caso di gestione diretta da parte del Comune, l'assegnazione e conseguente concessione dello spazio per la vendita all'imprenditore agricolo viene rilasciata dal Comune e avviene secondo l'ammissione in posizione utile nella graduatoria del settore dei prodotti posti in vendita di cui all'articolo 6 e per i periodi dell'anno in cui l'azienda è disponibile a partecipare al mercato, come da domanda presentata per partecipare al mercato, come da articolo 5. Nel caso in cui il Comune abbia affidata la gestione al mercato ad un soggetto gestore, il Comune rilascia un'unica concessione di suolo pubblico in capo allo stesso soggetto gestore, come da contratto stipulato/convenzione con lo stesso, il quale procede a sua volta all'organizzazione delle assegnazioni degli spazi di vendita agli imprenditori agricoli.

	<p><b>COMUNE DI PALADINA</b>  <b>PROVINCIA DI BERGAMO</b>  <b>UFFICIO POLIZIA LOCALE</b>  Piazza V. Veneto n. 1 - Paladina (BG)  Tel. 035/6313008 - 009 Fax 035/6313031</p>	

2. Nel caso di gestione diretta da parte del Comune, le concessioni hanno validità semestrale o annuale e rimangono valide per tale periodo dell'anno al quale fanno riferimento, anche nel caso in cui la graduatoria venga modificata nel corso dell'anno a seguito di modifiche o cancellazioni dell'autorizzazione alla partecipazione al mercato.
3. Non è prevista la spunta ai sensi della normativa vigente in materia di commercio su aree pubbliche.
4. Considerata la stagionalità dei prodotti, in quanto strettamente connessa alla salubrità degli alimenti, garantendo l'acquisto di merce fresca, i produttori agricoli potranno alternarsi e frequentare il mercato con cadenza non settimanale (quindicinale, mensile o bimestrale).
5. Gli imprenditori agricoli, nell'utilizzo dello spazio di vendita, sono responsabili di eventuali danni arrecati a terzi, al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.
6. Gli imprenditori agricoli, nell'utilizzo dello spazio di vendita, assumono tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio della propria attività di vendita.
7. Nel caso in cui la gestione sia affidata ad un soggetto gestore e laddove il soggetto sia stato avvisato dell'assenza di un imprenditore agricolo per un predeterminato periodo, lo stesso soggetto procede nell'ambito delle proprie funzioni alla sostituzione dell'assente con altro imprenditore agricolo autorizzato secondo l'ammissione in posizione utile nella graduatoria di cui all'articolo 6.

### **Articolo 8 - Assegnazione degli spazi di vendita liberi per effetto di revoche o rinunce alla partecipazione**

1. Qualora si renda libero uno spazio di vendita per effetto di una revoca dell'autorizzazione o di una rinuncia di cui agli articoli 13 e 14, il Comune (o il soggetto gestore), scorre la graduatoria del settore dei prodotti posti in vendita, e procede al rilascio di una nuova concessione ( o ad organizzare l'assegnazione) di spazio di vendita al primo imprenditore classificato in posizione utile.

### **Articolo 9 - Gestione**

1. La gestione, l'organizzazione e il funzionamento del mercato possono essere affidati ad un soggetto gestore, individuato dal Comune nel rispetto delle normative in vigore.
2. Il soggetto gestore ha l'obbligo di osservare il contratto/convenzione sottoscritto con il Comune, nonché il presente Regolamento e di farlo osservare ai partecipanti al mercato.
3. Il soggetto gestore opera in relazione e collaborazione con il Comitato di coordinamento/Commissione e in particolare:
  - a. Garantisce l'organizzazione ed il funzionamento del mercato ( ad esempio occupazione costante degli spazi di vendita, allestimento, gestione delle strutture e delle attrezzature espositive, rotazione degli imprenditori, esposizione chiare delle informazioni ai clienti, logistica,...), acquisendo tutti i permessi ed autorizzazioni necessarie allo svolgimento del mercato;
  - b. Predisporre e aggiorna le planimetrie e le graduatorie delle aziende agricole partecipanti, curandone tutti gli adempimenti amministrativi, da presentare alla valutazione e approvazione del Comune;
  - c. Gestisce il rapporto con gli operatori;
  - d. Gestisce il rapporto con il Comune;
  - e. Gestisce il rapporto con i consumatori e clienti del mercato;
  - f. Verifica la qualità delle produzioni e dei prodotti agricoli messi in vendita;

	<p><b>COMUNE DI PALADINA</b>  <b>PROVINCIA DI BERGAMO</b>  <b>UFFICIO POLIZIA LOCALE</b>  <b>Piazza V. Veneto n. 1 - Paladina (BG)</b>  <b>Tel. 035/6313008 - 009 Fax 035/6313031</b></p>	

- g. Verifica il rispetto dei requisiti di rintracciabilità ed igienico-sanitari dei prodotti agricoli messi in vendita;
  - h. Esercita attività di tutela sul rispetto del presente regolamento da parte degli imprenditori agricoli partecipanti alle edizioni del mercato ed in particolare su ogni attività messa in atto che possa pregiudicare gli interessi pubblici perseguiti nello svolgimento del mercato;
  - i. Rileva e monitora settimanalmente i prezzi;
  - j. Detiene un registro delle presenze e delle assenze degli imprenditori agricoli;
  - k. Promuove il mercato;
  - l. Organizza iniziative collaterali di carattere culturale, didattico, dimostrativo e di promozione legate ai prodotti agricoli ed artigianali del territorio italiano.
4. Il soggetto gestore si impegna a fornire al Comune ogni informazione o documentazione che sarà ritenuta necessaria e utile allo svolgimento dell'ordinaria attività di controllo in capo al Comune.
5. L'affidamento al soggetto gestore ha durata di tre anni, salvo revoca del Comune e conseguente gestione straordinaria da parte dello stesso in caso di inadempienza agli obblighi in capo al soggetto gestore. La gestione straordinaria del Comune termina con l'aggiudicazione a nuovo soggetto gestore.

#### **Art. 10 - Comitato di coordinamento/ Commissione**

1. Le funzioni di indirizzo e di coordinamento della gestione delle attività svolte nel mercato sono demandate al Comitato di coordinamento/Commissione, nominato dal Comune, così composto:
- a. tre rappresentanti del Comune, di cui uno avente funzioni di presidente e uno designato dalla minoranza;
  - b. due rappresentanti del soggetto gestore;
  - c. due rappresentanti degli operatori partecipanti al mercato indicati a maggioranza dagli stessi, in caso di gestione diretta del mercato da parte del Comune.
2. In caso di parità di votazione, il voto del Presidente vale doppio.
3. Il Comitato di coordinamento/Commissione è regolarmente costituito anche in presenza di un unico rappresentante del soggetto gestore.
4. I rappresentanti del Comitato di coordinamento/Commissione restano in carica tre anni e si rinnovano automaticamente se non vengono revocati tre mesi prima della loro scadenza.
5. Il Comitato di coordinamento/Commissione è convocato dal presidente dello stesso Comitato/Commissione; si riunisce almeno una volta ogni sei mesi e ogni qualvolta lo richiedano due dei componenti.
6. Le funzioni del Comitato di coordinamento/Commissione riguardano in particolare gli indirizzi sulle modalità organizzative (incluse le decisioni sul posizionamento di eventuali strutture espositive aggiuntive necessarie per l'accumulo di cassette e per il riparo di prodotti sensibili alle condizioni dal clima, in particolari momenti dell'anno) e gestionali del mercato, gli indirizzi sull'organizzazione di iniziative promozionali e collaterali, il controllo e la tutela dell'immagine del mercato.

#### **Art. 11 – Obblighi per l'esercizio di vendita diretta**

- 1. Gli imprenditori agricoli che partecipano al mercato, nel caso di gestione del mercato da parte di un soggetto gestore, sono obbligati e ad osservare le regole imposte dallo stesso.
- 2. Gli imprenditori agricoli che partecipano al mercato si impegnano ad assicurare la propria presenza al mercato con continuità e puntualità.



**COMUNE DI PALADINA**  
**PROVINCIA DI BERGAMO**  
**UFFICIO POLIZIA LOCALE**  
**Piazza V. Veneto n. 1 - Paladina (BG)**  
**Tel. 035/6313008 - 009 Fax 035/6313031**



3. La vendita dei prodotti, che devono provenire esclusivamente dalla propria azienda, deve avvenire per il 70% della capacità produttiva aziendale nel rispetto del settore prevalente dei prodotti di appartenenza dichiarato nella domanda di partecipazione al mercato; mentre la vendita di altri prodotti deve avere carattere residuale e non oltre il 30% della capacità produttiva aziendale.
4. L'attività di vendita nel mercato è esercitata dai titolari d'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art.1, comma 1094, della Legge 27/12/2006, n.296 dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.
5. Ogni imprenditore, nella giornata di mercato, deve garantire la cura dell'allestimento della struttura espositiva, sia per quanto riguarda l'esposizione delle merci, sia per i contenitori o le attrezzature destinate al trasporto e alla conservazione, e favorire una corretta e trasparente informazione a favore del consumatore.
6. Le strutture espositive di vendita devono essere tutte uguali nell'aspetto estetico ed uniformi (forma, colore, ...), seppur di dimensioni diverse, ovvero devono essere approvate dal Comune, anche su proposta del soggetto gestore. Non è consentita la sosta di automarket e/o veicoli per la vendita, ad eccezione dei veicoli refrigerati.
7. Nelle strutture espositive è obbligatoria l'apposizione del logo del mercato e del nominativo dell'azienda agricola ed è consentita l'attestazione di Certificazione Biologica (che annualmente gli organismi preposti al controllo delle aziende biologiche rilasciano alle aziende interessate) ed eventualmente altri loghi (secondo le indicazioni che devono essere stabilite dal Comitato di Coordinamento/Commissione) che rafforzino l'identità di imprenditore agricolo.
8. All'interno delle strutture espositive è consentita l'esposizione di fotografie e di cartelloni promozionali della propria azienda agricola ed eventuali attestati di frequenza ai corsi.
9. Gli imprenditori agricoli partecipanti alle giornate di mercato sono obbligati a rispettare gli orari previsti dal presente regolamento e/o previsti in apposita Ordinanza Sindacale.
10. Ad eccezione dei veicoli attrezzati e autorizzati alla sosta da parte del Comune, i veicoli degli imprenditori agricoli devono essere parcheggiati al di fuori dell'area del mercato una volta effettuate le operazioni di carico e scarico, negli orari prestabiliti per l'allestimento ed il disallestimento.
11. Gli imprenditori agricoli hanno l'obbligo di custodire, in originale, nella giornata di mercato l'autorizzazione alla partecipazione e la concessione dello spazio di vendita, rilasciata dal Comune, o in sostituzione un documento attestante l'assegnazione dello spazio di vendita da parte del soggetto gestore e di esibire tale documentazione in caso di controllo da parte degli organi preposti.

## **Articolo 12 – Occupazione del suolo**

La concessione degli spazi oggetto del presente regolamento comporta l'obbligo del pagamento dei conseguenti tributi comunali (TOSAP-TARI), secondo le modalità stabilite nei relativi regolamenti.

## **Articolo 13 – Sospensione e revoca all'autorizzazione alla partecipazione**

1. L'autorizzazione alla partecipazione al mercato è sospesa dal Comune:
  - a. qualora vengano meno i requisiti in capo all'imprenditore agricolo di cui alla normativa vigente in materia igienico-sanitaria, di sicurezza e ambientale; la partecipazione è sospesa, previa diffida, da trenta a novanta giorni, termine entro il quale l'imprenditore può riprendere la partecipazione, ripristinati i requisiti mancanti, dandone preventiva comunicazione al Comune;
  - b. qualora venga accertato che l'imprenditore agricolo metta in vendita prodotti, seppur di propria produzione, diversi da quelli dichiarati nella domanda di partecipazione al mercato ovvero per i

	<p><b>COMUNE DI PALADINA</b>  <b>PROVINCIA DI BERGAMO</b>  <b>UFFICIO POLIZIA LOCALE</b>  <b>Piazza V. Veneto n. 1 - Paladina (BG)</b>  <b>Tel. 035/6313008 - 009 Fax 035/6313031</b></p>	

quali è stato autorizzato alla partecipazione; la partecipazione è sospesa, previa diffida, per trenta giorni, termine entro il quale l'imprenditore può riprendere la partecipazione, dandone preventiva comunicazione al Comune;

c. qualora, dopo l'accertamento della violazione delle disposizioni del presente regolamento da parte del Comune o altri organi competenti, venga accertata un'ulteriore violazione, per trenta giorni, al termine dei quali l'imprenditore può riprendere la partecipazione, dandone preventiva comunicazione al Comune;

d. qualora, dopo un richiamo scritto all'imprenditore agricolo da parte del Comune, in caso di gestione diretta, ovvero da parte del soggetto gestore, nel caso di affidamento della gestione, per la violazione delle disposizioni del presente regolamento, venga inviato un secondo richiamo scritto, per trenta giorni, al termine dei quali l'imprenditore può riprendere la partecipazione, dandone preventiva comunicazione al Comune.

2. L'autorizzazione alla partecipazione è revocata dal Comune:

a. nel caso in cui l'imprenditore agricolo non utilizzi lo spazio di vendita assegnato per periodi di tempo, anche non consecutivo, complessivamente superiori al dieci per cento delle giornate di periodo di validità dell'assegnazione;

b. qualora l'imprenditore non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione alla partecipazione, disposti ai sensi del comma 1 del presente articolo;

c. qualora l'imprenditore non ripristini i requisiti di cui alla normativa vigente in materia igienico-sanitaria, di sicurezza e ambientale, entro il termine concesso ai sensi del precedente comma 1 lett. a);

d. qualora l'autorizzazione sia stata sospesa per due volte durante il periodo di riferimento dell'assegnazione dello spazio di vendita;

e. qualora l'imprenditore non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 del presente regolamento, tranne il caso di cui al precedente comma 1 lettera a.;

f. qualora l'imprenditore commetta più di tre violazioni alle norme del presente regolamento, commesse anche in tempi diversi, e comunque entro l'anno solare.

3. I casi di sospensione e revoca della concessione in capo al soggetto gestore, qualora il Comune abbia affidato la gestione del mercato, sono previsti nel contratto/convenzione sottoscritto tra il Comune e il soggetto gestore.

### **Articolo 14 – Sospensione o rinuncia all'autorizzazione alla partecipazione**

1. L'imprenditore agricolo deve comunicare, con un preavviso di almeno dieci giorni salvo eventi imprevedibili, al Comune o al soggetto gestore, in caso di affidamento della gestione del mercato, la volontà di sospendere temporaneamente la partecipazione al mercato, indicando il periodo, che è consentita solamente nei casi:

a. Decesso del titolare dell'azienda o gravi impedimenti familiari, debitamente documentati;

b. Cessazione o insufficienza stagionale della produzione agricola;

c. Motivi di salute o altre cause debitamente motivate.

2. L'imprenditore agricolo può comunicare, con un preavviso di almeno dieci giorni, la rinuncia all'autorizzazione alla partecipazione, previa presentazione di comunicazione al Comune e al soggetto gestore, nel caso di affidamento della gestione. L'avvenuta comunicazione di cessazione comporta la cancellazione dalla graduatoria.

### **Articolo 15 – Divieto di subconcessione**

	<p><b>COMUNE DI PALADINA</b>  <b>PROVINCIA DI BERGAMO</b>  <b>UFFICIO POLIZIA LOCALE</b>  <b>Piazza V. Veneto n. 1 - Paladina (BG)</b>  <b>Tel. 035/6313008 - 009 Fax 035/6313031</b></p>	

1. La subconcessione del posteggio è vietata.
2. L'eventuale accordo di subconcessione è nullo e, quindi, privo di effetti per il comune.
3. In caso di subconcessione, il responsabile dell'ufficio commercio revoca immediatamente l'originaria concessione e provvede a nuova assegnazione del posteggio.

### **Articolo 16 – Sospensione del mercato**

1. Per esigenze di pubblico interesse, la giunta comunale può sempre sospendere lo svolgimento di Mercato Agricolo, per una o più giornate, dandone tempestiva comunicazione agli imprenditori agricoli concessionari.

### **Articolo 17 – Trasparenza dei prezzi**

1. I prodotti esposti per la vendita devono sempre indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, a collo o per unità di misura.

### **Articolo 18 - Imballaggi e smaltimento dei rifiuti**

1. Gli imprenditori agricoli devono adottare strategie tese a ridurre in peso ed in volume gli imballaggi, a favorire materiali riciclabili e/o compostabili ed imballaggi riutilizzabili.
2. Gli imprenditori agricoli devono impegnarsi alla salvaguardia dell'ambiente e ridurre il più possibile i rifiuti derivanti dall'attività di vendita diretta al mercato.
3. Gli imprenditori agricoli, partecipanti ad ogni edizione del mercato, sono tenuti a lasciare i luoghi mercatali puliti e sgombri da qualsiasi rifiuto, preso atto che i rifiuti devono essere il più possibile ridotti, smaltiti in azienda senza pericolo per la salute dell'uomo e nell'ottica di differenziazione, di reimpiego e di riciclaggio degli stessi nelle proprie aziende.
4. Laddove il Comune accerti che gli imprenditori agricoli non abbiano assolto alla raccolta dei rifiuti, le spese di raccolta, pulizia e di spazzamento dell'area vengono addebitate equamente tra gli imprenditori agricoli partecipanti all'edizione del mercato.

### **Articolo 19 - Controlli**

1. I controlli sul rispetto delle norme in materia, del presente regolamento sono di competenza del comune, che si avvale anche di altri corpi ed istituzioni preposti.
2. Il controllo dell'attività del soggetto gestore è di competenza del Comune.

### **Articolo 20 - Sanzioni**

1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscono violazioni di altre leggi o regolamenti, sono accertate e sanzionate secondo le procedure di cui alla Legge n.689/1981 e successive modifiche e integrazioni.
2. L'autorità competente a ricevere i rapporti di cui alla Legge n.689/1981 e successive modifiche e integrazioni e delle sanzioni è il Sindaco del Comune.
3. Le infrazioni e le violazioni al presente Regolamento rappresentano illeciti amministrativi sanzionabili, quando non contemplate nelle norme vigenti, in via pecuniaria con il pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del D.lgs. n.267/2001 e successive modifiche e integrazioni e con le sanzioni amministrative accessorie specificate nel presente Regolamento.

### **Articolo 21 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione consiliare d'approvazione.
2. Il presente è pubblicato sul sito web del Comune a tempo indeterminato.